	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale								Parentela (*)					
1																
2																
3																
4																
5																
6																

(\*C= Coniuge - F=Figlio/a - A=altre persone)

(luogo)	(data)	FIRMA DEL DICHIARANTE
(:::::95/	(4444)	

## Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per lavoro dipendente e "assimilato"

La detrazione spetta per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir (con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), b), e), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir.

## Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per carichi di famiglia

- 1) CONIUGE A CARICO La detrazione spetta per *il coniuge non legalmente ed effettivamente separato* che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a €. 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.
- 2) FIGLI A CARICO Si considerano a carico (indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che non abbiano redditi propri superiori a €. 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Il dipendente deve indicare il numero dei figli distinti a seconda che siano o meno portatori di handicap e, se di età inferiore ai tre anni specificarne la data di nascita. Dovrà dichiarare, inoltre, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali), secondo i seguenti criteri:
- in caso di coniuge a carico dell'altro, la detrazione per figli spetta al 100% a quest'ultimo.
- Se il coniuge non è a carico, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato;
- In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario;
- nel casi di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori.
  - Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per quest'ultimi.
- 3) ALTRI FAMILIARI A CARICO Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a €. 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'articolo 433 del CC e diversi da quelli di cui al punto I e 2, che convivano con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Essi sono: genitori, ascendenti, discendenti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali. L'ammontare della detrazione spettante va ripartita "pro quota", tra coloro che ne hanno diritto. Il dipendente/collaboratore dovrà dichiarare, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, o altra diversa percentuale). Ai fini del raggiungimento del limite di €. 2.840,51 di cui ai punti 1,2 e 3:

vanno considerati i redditi, al lordo degli oneri deducibili, che concorrono alla formazione di quello complessivo;

- non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta d'imposta o a imposta sostitutiva;
- si devono computare anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti da essa e dagli.. centrali della Chiesa cattolica.
- 4) VALIDITÀ' Il contribuente deve comunicare con tempestività le variazioni delle condizioni dichiarate che valgono per l'anno fiscale relativo al periodo richiesto con il presente modello.